



**REGIONE  
PUGLIA**

**ASSESSORATO AL LAVORO E FORMAZIONE – POLITICHE PER IL  
LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA, UNIVERSITA',  
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**ASSESSORE**

---

Regione Puglia  
Segreteria Ass.to Diritto allo Studio e alla  
Formazione

SP3/PROT  
**09/08/2016 - 0000212**

Prot. Uscta - Registro Protocollo Generale

**Al Gruppo Movimento 5 Stelle  
Consigliere Regionale**

Antonella Laricchia  
Gianluca Bozzetti  
Grazia Di Bari

**Al Presidente Consiglio Regionale**  
Mario LOIZZO

**Al Presidente della Giunta Regionale**  
Michele Emiliano

**Oggetto: Interrogazione n°245 presentata dai Consiglieri regionali Laricchia,  
Bozzetti e Di Bari**

Con riferimento all'interrogazione presentata dai Consiglieri *Laricchia, Bozzetti e Di Bari* avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in ordine a corsi finanziati all'ente di formazione AIQF si riferisce quanto segue

In data 16 ottobre 2009, il Servizio Formazione Professionale riceveva ordine di esibizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, con il quale, in relazione al procedimento penale n. 2475/2009, veniva ordinato di consegnare tutta la documentazione relativa al P.O. Puglia FSE 2007 – 2013, Asse IV "istruita a carico dei frequentatori dei corsi di formazione effettuati presso l'Associazione A.I.Q.F. (Associazione Italiana Qualità e Formazione) con sede legale in Bari, Via Caputo 21 ed operativa ed amministrativa in Maglie, Via Gramsci 12". In data 20/10/2009, il Servizio Formazione Professionale rimetteva la documentazione richiesta all'organo di polizia giudiziaria delegato. In relazione al predetto procedimento penale, in data 24/11/2009, veniva notificato al Servizio Formazione Professionale un nuovo ordine di esibizione con il quale veniva disposto di consegnare tutta la documentazione relativa al P.O.R. Puglia 2000 – 2006, Misura 3.7, azione d.1 "istruita a carico dei frequentatori dei corsi di formazione effettuati presso l'Associazione A.I.Q.F. (Associazione Italiana Qualità e Formazione) con sede legale in Bari, Via Caputo 21 ed operativa ed amministrativa in Maglie, Via Gramsci 12". Successivamente, in data 18/12/2009, la Guardia di Finanza - Tenenza di Maglie, sempre con riferimento al procedimento penale n. 2475/2009, inviava al Servizio Formazione Professionale una specifica relazione relativa alle indagini fino a quel momento condotte e riguardanti appunto l'attività di AIQF. Così come previsto dall'art. 24, comma IV bis della L.R. n. 15/2002, a seguito della notizia di procedimento penale in corso, il Servizio Formazione Professionale provvedeva con d.d. n. 151 del 10/2/2010 alla immediata sospensione dell'accreditamento delle sedi formative di AIQF ed alla contestuale sospensione cautelare di tutti gli atti di liquidazione, derivanti dall'assegnazione di attività finanziate, in favore della predetta Associazione.

---

mail: [Sebastiano.leo@regione.puglia.it](mailto:Sebastiano.leo@regione.puglia.it)

Viale Corigliano Luigi, 1 – 70123 BARI – Tel.: 080/5405209



**REGIONE  
PUGLIA**

**ASSESSORATO AL LAVORO E FORMAZIONE – POLITICHE PER IL  
LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA, UNIVERSITA',  
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**ASSESSORE**

---

Ora, come noto, l'accreditamento, come previsto dalla medesima legge regionale n. 15/2002, costituisce condizione imprescindibile per la titolarità di azioni formative finanziate.

Avverso tale atto dirigenziale veniva proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia dinanzi al Tar Puglia-Bari. Il Tribunale amministrativo si pronunciava con sentenza n. 1867/2010 rigettando il ricorso proposto da AIQF (contenzioso n. 561/10/DL) e confermando la legittimità dell'operato dell'Amministrazione regionale pugliese. Avverso tale sentenza veniva notificato ricorso in appello che, ad oggi, è pendente.

In data 2/11/2012, prot. n. 27677 è pervenuto il "decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p.", da cui risultava che cinque soggetti (Trezza Luigi, Presidente di AIQF, Toma Stefano, consulente responsabile della sede operative di Maglie di AIQF, Vergine Claudia e Avvantaggiato Massimo Vincenzo, dipendenti di AIQF e Bruno Roberto Antonio, tutor e docente per conto di AIQF) risultavano imputati per i reati di cui agli artt. 110, 81, 640bis, 56 e 640bis c.p. "perché, in concorso tra loro (...) in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nell'ambito dei programmi di realizzazione di master finanziati con i POR regionali 2000-2006, obiettivo 1, asse quarto nonché nell'ambito del POR regionale 2007-2013, obiettivo uno, asse quarto, in plurime occasioni **ponevano in essere artifici e raggiri consistiti nel far risultare fittiziamente come partecipanti ai corsi di formazione**" alcuni beneficiari indicati nel suddetto decreto. L'attività fraudolenta è consistita, inoltre, nel presentare documenti falsificati attestanti partecipazioni e richieste di finanziamento alla Regione Puglia che hanno consentito ad AIQF di ottenere "un ingiusto vantaggio patrimoniale con danno della Regione Puglia (...)".

In ragione di tanto la Regione Puglia provvedeva alla costituzione di parte civile e alla relativa quantificazione del danno (contenzioso n. 263/12/LO).

Da informazioni assunte dagli organi di stampa, gli uffici apprendevano della conclusione del procedimento penale in parola e chiedevano all'Avvocatura regionale la trasmissione della stessa per poter adottare gli adempimenti conseguenti.

L'Avvocatura, con mail del 21 giugno u.s., evidenziava che le motivazioni della sentenza non erano state depositate. Allo stato, pertanto, la sentenza in parola non è passata in giudicato.

Occorre evidenziare che gli uffici, ricevuti verbali di esame, **hanno garantito il rilascio di certificazioni equivalenti agli attestati a tutti i corsisti che ne hanno fatto richiesta.**

Sotto diverso profilo, al fine di poter garantire la miglior comprensione possibile dell'intera vicenda ai Consiglieri interroganti, occorre evidenziare che:

- 1) con istanza del 25/03/2013, l'ente AIQF chiedeva l'annullamento e/o la revoca della Determinazione Dirigenziale n. 151 del 10/02/2010, alla luce dell'efficacia sospensiva subordinata all'esito delle indagini della predetta determinazione di sospensione cautelare, delle dimissioni del Sig. Trezza Luigi dalla carica di Presidente dell'Associazione e dallo status di socio, della circostanza per cui le indagini si erano concluse con la formulazione dell'imputazione solo nei confronti di alcuni soggetti che facevano parte della struttura organizzativa di A.I.Q.F. all'epoca dei fatti, nonché della mancanza di annotazioni d'illecito amministrativo dipendente da reato a carico di A.I.Q.F. ex artt. 335, c.p.p. e 55, D.lgs. n. 231 del 2001.



ASSESSORE

Con ricorso ex art. 117, D.lgs. n. 104/2010, l'A.I.Q.F. chiedeva l'annullamento del silenzio opposto da Regione Puglia sull'istanza del 25/03/2013 avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o revoca della Determinazione Dirigenziale del Servizio Formazione Professionale n. 151 del 10/02/2010, per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo di Regione Puglia di provvedere sulla sopra citata istanza, per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia di Regione Puglia, nonché per l'accertamento e la declaratoria di fondatezza dell'istanza.

Il T.A.R. Bari, con sentenza n. 194/14 (Cont. 895/13/DL) respingeva il sopra citato ricorso non sussistendo "...l'obbligo giuridico di provvedere sull'istanza...in quanto inammissibile ed manifestamente infondata...", e specificando che, essendo intervenuta la nuova disciplina dell'accreditamento regionale e scaduto il termine ultimo per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere il nuovo accreditamento, allo stato A.I.Q.F. deve ritenersi "...soggetto non accreditato...";

- 2) In data 17/04/14 veniva notificato all'Amministrazione regionale decreto monitorio con cui il Giudice di Pace di Bari ingiungeva a Regione Puglia di pagare, in favore di un corsista, la somma di € 900,00, oltre interessi come per legge.

La Regione proponeva opposizione avverso il sopra citato decreto ingiuntivo per difetto di **titolarità passiva** del rapporto dedotto in giudizio e, in subordine, **infondatezza della domanda** in ragione del fatto che, nel caso di specie, unico soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di frequenza risulta essere A.I.Q.F. Infatti, il rapporto obbligatorio *de quo* è sorto a seguito della sottoscrizione del contratto (*rectius*: contratto) da parte del corsista con A.I.Q.F., non già con Regione Puglia.

D'altro canto l'avviso in parola non prevedeva la corresponsione obbligatoria di indennità di frequenza, ma la stessa è stata prevista, in sede di redazione progettuale, dall'ente AIQF in quanto costo ammissibile a valere sulla Programmazione comunitaria.

Tutto ciò premesso:

- 1) è escluso che la pendenza del procedimento penale abbia avuto effetti sul "riconoscimento del corso" in quanto gli esiti didattici sono stati regolarmente garantiti dagli Uffici ai corsisti mediante il rilascio di certificazioni equivalenti al diploma di qualifica;
- 2) non essendovi alcuna obbligazione giuridica perfezionata in capo ai corsisti, la Regione non può procedere all'assunzione dell'atto di liquidazione in favore di questi ultimi in assenza di atto di revoca del finanziamento di cui è titolare, allo stato legittimamente, AIQF;
- 3) non vi è alcuna certezza del *quantum* eventualmente spettante ad ogni corsista in assenza dell'esibizione dei prescritti giustificativi di spesa e pagamento (titoli di viaggio, scontrini, etc);
- 4) a meno di non inquadrare la nozione di "rapporto fiduciario" tra Amministrazione pubblica sovvenzionante e soggetto privato sovvenzionato in una prospettiva meramente formalistica non può sostenersi che i delitti in parola sono stati commessi in relazione a bandi diversi e, pertanto, Regione deve provvedere al pagamento.

Sebastiano LEO

*Capriolo*

## Presidente Consiglio Regionale della Puglia

---

**Da:** Segreteria Studio Formazione Lavoro  
<segreteria.studioformazioneilavoro@regione.puglia.it>  
**Inviato:** martedì 9 agosto 2016 11:43  
**A:** Laricchia Antonella  
**Cc:** Presidente Consiglio Regionale della Puglia; segreteria.presidente@regione.puglia.it  
**Oggetto:** Risposta Interrogazione n.245 presentata dai consiglieri regionali Laricchia,Bozzetti e Di Bari  
**Allegati:** INTERROGAZIONE N°245.pdf

Si trasmette in allegato il file contenente risposta all'interrogazione n.245 - SP3/PROT/09/08/2016 – 0000212 del Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle, inerente i chiarimenti il corso di formazione AIQF del 2009.

Cordiali saluti



Segreteria Particolare  
Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale  
Viale Luigi Corigliano, 1 – 70032 Bari (Z.I. ex plesso CIAPI)  
[segreteria.studioformazioneilavoro@regione.puglia.it](mailto:segreteria.studioformazioneilavoro@regione.puglia.it)  
Tel. 080-5405209



- Presid. Laitto  
- Segretario Generale  
10.08.2016  
*[Signature]*